

Disposizione tecnica di funzionamento n. 4 rev. 05 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Verifiche di validità e di congruità e Capienza della garanzia finanziaria
Riferimenti normativi	Articolo 34, comma 34.3, Articolo 35, commi 35.3 e 35.4, Articolo 37, comma 37.3, Articolo 38, commi 38.3 e 38.5, Articolo 42, comma 42.3, Articolo 60, commi 60.1 e 60.3 del Regolamento.

In vigore dal 21 marzo 2022

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007, come successivamente modificata ed integrata

Indice

1. Premessa	3
2. Controllo di validità e di congruità delle registrazione di transazioni	3
3. Controllo di validità delle richieste di registrazione di programmi.....	4
4. Sistema di garanzia su PCE	5
4.1 Verifiche di congruità finanziaria rispetto alla garanzia su PCE.....	5
4.2 Altri casi di aggiornamento della capienza della garanzia	5
4.3 Definizione della garanzia ai fini delle verifiche di congruità su PCE	6
4.4 Definizione dell'esposizione ai fini delle verifiche di congruità su PCE	7
4.4.1 Esposizione sulla proposta sul PCE	7
4.4.2 Esposizione sulla posizione netta in consegna su PCE	8
4.4.3 Esposizione per data di <i>settlement</i>	9
5. Adeguamento garanzia.....	9

1. Premessa

L'Articolo 34, comma 34.3 e l'Articolo 37, comma 37.3, del Regolamento prevedono che, qualora i controlli di validità della richiesta ovvero della conferma di registrazione di una transazione diano esito negativo il GME, secondo le modalità definite nelle DTF ne dia comunicazione all'operatore indicando il motivo della mancata validità.

L'Articolo 35, commi 35.3 e 35.4 e l'Articolo 38, commi 38.3 e 38.5, del Regolamento prevedono che il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, comunica agli operatori l'esito del controllo di congruità delle richieste ovvero delle conferme di registrazione di transazioni, risultate valide.

L'Articolo 42, comma 42.3, del Regolamento prevede che qualora la registrazione di un programma non sia risultata valida il GME, secondo le modalità definite nelle DTF, ne comunica l'esito all'operatore, indicando il motivo della mancata validità.

L'Articolo 60, comma 60.1, del Regolamento prevede che il GME, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, calcoli la capienza della garanzia finanziaria di ciascun periodo di settlement come somma algebrica tra il saldo economico dei conti energia di cui all'Articolo 59 e l'importo della fideiussione, ovvero del deposito, ridotto del margine di mantenimento il cui valore è definito nelle DTF.

L'Articolo 60, comma 60.3, del Regolamento prevede che qualora, a seguito delle variazioni del CCT stimato, la capienza della garanzia calcolata ai sensi del presente Articolo risulti negativa, il GME comunichi tale circostanza all'operatore interessato che deve, secondo le modalità ed entro i termini definiti nelle DTF, ridurre la propria esposizione o integrare la garanzia prestata fino a ripristinare una capienza positiva.

2. Controllo di validità e di congruità delle registrazioni di transazioni

Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità.

Il GME effettua i controlli di congruità fisica ai sensi dell'Articolo 35, comma 35.1, lettera a), nonché ai sensi dell'Articolo 38, comma 38.1, lettera a) e finanziaria ai sensi dell'Articolo 35, comma 35.1, lettera b), dell'Articolo 38, comma 38.1, lettera b) e dell'Articolo 45, comma 45.1 delle richieste di

registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate non appena le stesse sono state completate. In caso di esito negativo, il GME indica il motivo della mancata congruità.

Il GME effettua i controlli di validità delle conferme di registrazione di transazioni non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e solo in caso di esito negativo comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, indicando il motivo della mancata validità. Il GME effettua i controlli di congruità fisica e finanziaria delle conferme di registrazione di transazioni risultate valide e comunica l'esito delle verifiche al solo operatore che le ha presentate, in caso di esito negativo, ovvero ad entrambi gli operatori, in caso di esito positivo, non appena le stesse sono state completate.

A seguito delle verifiche di validità e di congruità, indipendentemente dalla modalità utilizzata dall'operatore per la presentazione delle richieste di registrazione delle transazioni ovvero delle conferme di registrazione delle transazioni, il GME comunica l'esito tramite la messa a disposizione, nell'area "DownLoad", di un file XML, noto come "functional acknowledgement" (FA). Nel caso di esito positivo delle verifiche di validità e di congruità, quando cioè la richiesta di registrazione di una transazione ovvero la conferma di registrazione di una transazione è stata inviata secondo quanto dettato dal Regolamento, il FA contiene il messaggio di "**Accept**". Nel caso di esito negativo il FA contiene il messaggio "**Reject**" e la motivazione del rifiuto.

Qualora l'utente desideri caricare e scaricare automaticamente e congiuntamente più file XML, può avvalersi delle funzionalità dei web services resi disponibili dal GME descritte nel documento "Web services GME" pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org.

3. Controllo di validità delle richieste di registrazione di programmi

Il GME effettua i controlli di validità delle richieste di registrazione di programmi non appena le stesse sono ricevute dal sistema informatico della PCE e comunica l'esito delle verifiche all'operatore che le ha presentate, tramite la messa a disposizione, nell'area "DownLoad", di un file XML, noto come "functional acknowledgement" (FA).

Nel caso di esito positivo delle verifiche di validità, quando cioè la richiesta di registrazione di un programma è stata inviata secondo quanto dettato dal Regolamento, il FA contiene il messaggio di "**Accept**". Nel caso di esito negativo il FA contiene il messaggio "**Reject**" e la motivazione del rifiuto.

Qualora l'utente desideri caricare e scaricare automaticamente e congiuntamente più file XML, può avvalersi delle funzionalità dei web services resi disponibili dal GME descritte nel documento "Web services GME" pubblicato sul sito www.mercatoelettrico.org.

4. Sistema di garanzia su PCE

4.1 Verifiche di congruità finanziaria rispetto alla garanzia su PCE

Coerentemente con l'Articolo 60, commi 60.1 e 60.2 del Regolamento, ai fini delle verifiche di congruità finanziaria ai sensi dell'Articolo 35, comma 35.1 lettera b), dell'Articolo 38, comma 38.1, lettera b) e dell'Articolo 45, comma 45.1, la capienza della garanzia CG^{PCE} è pari a:

Equazione 1

$$CG^{PCE} = G^{PCE} + E^{PCE}$$

Quindi una richiesta di registrazione e di conferma di una transazione in vendita su conti energia in immissione, nonché di registrazione di programmi in prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere risulta congrua rispetto alla capienza della garanzia finanziaria nei confronti del GME qualora la garanzia a disposizione per PCE (G^{PCE} definita in Equazione 4) risulti maggiore o uguale dell'esposizione su PCE (E^{PCE} definita in Equazione 8).

Equazione 2

$$CG^{PCE} \geq 0$$

4.2 Altri casi di aggiornamento della capienza della garanzia

Oltre alle fasi di richiesta di registrazione e di conferma di una transazione in vendita su conti energia in immissione, nonché di registrazione di programmi in prelievo riferiti a punti di offerta misti e a punti di prelievo appartenenti a zone virtuali estere, la capienza della garanzia finanziaria su PCE viene ricalcolata nei seguenti casi:

- alla cancellazione delle richieste di registrazione;
- all'aggiornamento del CCT stimato;

- alla ricezione degli esiti del MGP;
- alla modifica del codice IVA;
- all'aggiornamento dell'importo della garanzia;
- all'effettuazione dei pagamenti¹.

La posizione risulta garantita qualora la garanzia risulti capiente, altrimenti è previsto un adeguamento secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 5.

4.3 Definizione della garanzia ai fini delle verifiche di congruità su PCE

L'importo della garanzia, nel rispetto delle forme previste per gli operatori PA e non PA², considerato ai fini delle verifiche di congruità è pari a:

Equazione 3

$$G = \left(\sum_i F_i + \sum_j D_j \right)$$

dove

F_i = importo della fidejussione i-esima presentata dall'operatore;

D_j = importo del deposito j-esimo versato dall'operatore.

Ciascun operatore, in accordo con quanto definito nella DTF 4 ME e nella DTF 19 MGAS, può definire la quota delle proprie garanzie da destinare alla PCE, che sarà pari a:

¹ Per pagamenti si intendono i pagamenti effettuati per regolare interamente le partite economiche relative alla valorizzazione dei CCT secondo quanto previsto nella DTF 06 PCE. Pertanto in caso di pagamenti effettuati in misura parziale rispetto a quanto dovuto non ha luogo l'aggiornamento della capienza della garanzia.

² Ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 a) e dell'Articolo 56, comma 56.1 bis del Regolamento, l'operatore non PA può presentare garanzie sotto forma di fidejussione a prima richiesta rilasciate da istituti bancari con adeguato merito creditizio nel rispetto di quanto definito nel Regolamento stesso. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 56, comma 56.1 b) del Regolamento, l'operatore non PA che sia già operatore del ME ovvero del MGAS può utilizzare anche parte delle garanzie finanziarie presentate ai sensi del Titolo V della Disciplina ME ovvero ai sensi del Titolo V della Disciplina MGAS, secondo le modalità ivi previste. Mentre, ai sensi dell'Articolo 56, comma 56.1 c) l'operatore PA può presentare garanzie esclusivamente sotto forma di deposito infruttifero in contante da versare sul c/c bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

Equazione 4

$$G^{PCE} = G * \delta^{PCE} * (1 - MM^{PCE})$$

dove

G^{PCE} = garanzia destinata alla PCE;

δ^{PCE} = quota garanzia destinata alla PCE (dove $0 \leq \delta^{PCE} \leq 1^3$);

MM^{PCE} = margine di mantenimento sulla PCE, pari al 3%.

La quota parte della garanzia fideiussoria destinata alla PCE, nel rispetto dell'articolo 57, comma 57.1, lettere a) e b), del Regolamento PCE, viene infatti decurtata di un importo, rispettivamente, pari all'1% a copertura della penale e al 2% a copertura degli interessi di mora per ritardato pagamento. .

4.4 Definizione dell'esposizione ai fini delle verifiche di congruità su PCE

4.4.1 Esposizione sulla proposta sul PCE

Nel caso si presenti o confermi una registrazione su PCE di una transazione in vendita su un conto in immissione o nel caso in cui si consolidi la registrazione di un programma di prelievo riferito a punti di offerta misti o punti di offerta in consumo riferiti a zone virtuali estere, si genera esposizione pari a:

Equazione 5

$$PF^{PCE}_g = - \left\{ \left[\sum Q_{g,i} \right] \times [CCT stimato_{g,i} \times (1 + iva)] \right\}$$

dove:

³ La somma delle quote di garanzia ripartita tra ME, MGAS e PCE del GME (MPEG, MGP/MI, MTE, MPGAS, MT-GAS e PCE) in accordo con il modello di ripartizione della garanzia presentato deve essere pari ad 1.

PF_g^{PCE} = esposizione data dall'operatività su PCE riferita al giorno g;

CCT stimato = valore del CCT stimato per il giorno g;

$Q_{g,i}$ = quantità espressa in MWh oggetto della proposta di registrazione i-esima di vendite accettate e/o pendenti e di acquisti confermati su un conto immissione e di programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti o punti di offerta in prelievo riferiti a zone virtuali estere⁴;

iva = valore dell'iva associato al segno dell'operazione.

In caso di offerte presentate per programmi in prelievo su punti di offerta misti o punti di offerta in consumo riferiti a zone virtuali estere, la verifica avviene nel rispetto della priorità ora/merito delle suddette offerte; mentre, in caso di vendita su un conto in immissione, tale verifica avviene in tempo reale al momento della sottomissione.

4.4.2 Esposizione sulla posizione netta in consegna su PCE

Una volta noto il PUN, il calcolo dell'esposizione viene aggiornato secondo la seguente formula:

Equazione 6

$\forall Q_{g,i}$

$$PF_g^{PCE} = \sum [Q_{g,z,i} \times CCT_{gh,i} \times (1 + iva)]$$

dove:

$$CCT_{gh,i} = (P_{z_{ih}} - PUN_{gh})$$

CCT = valore del CCT effettivo determinato come differenza tra il prezzo zonale e il PUN;

$P_{z_{ih}}$ = prezzo zonale per il giorno g e l'ora h del programma i-esimo accettato su MGP;

$Q_{g,z,i}$ = quantità accettata su MGP per la zona z espressa in MWh oggetto della registrazione i-esima di vendite su un conto immissione e di programmi di prelievo riferiti a punti di offerta misti o punti di offerta in prelievo riferiti a zone virtuali estere;

PUN = valore del PUN per il giorno g e ora h.

⁴ Osservando la convenzione dei segni vigente su PCE.

4.4.3 Esposizione per data di *settlement*

Al fine di determinare l'esposizione in funzione del *settlement* settimanale si aggregano le singole esposizioni giornaliere $PF_{g,h}$ determinate in base a quanto rappresentato nei precedenti paragrafi, in funzione della data di *settlement* S che è associata ad ogni giorno di flusso g .

L'esposizione dell'operatore per ogni data di *settlement* S è pari a:

Equazione 7

$$E_S^{PCE} = \sum_{g \in S} PF_g^{PCE} + ACC_S$$

ove:

ACC = importo dell'eventuale aggiustamento dovuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a operazioni straordinarie, modifiche aliquote fiscali.

L'esposizione complessiva sulla PCE è pari a:

Equazione 8

$$\forall E_S^{PCE} < 0$$
$$E^{PCE} = \sum E_S^{PCE}$$

5. Adeguamento garanzia

Qualora la garanzia, aggiornata secondo le modalità indicate nella presente DTF sulle posizioni detenute, non risulti capiente, il GME invia all'operatore tramite e-mail una richiesta di adeguamento con indicazione dell'importo minimo da versare.

L'operatore, entro le 10.30 del 3° giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta:

- deve far pervenire all'istituto tesoriere, e con valuta beneficiario lo stesso giorno, tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority o procedure equivalenti - dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'Articolo 23, comma 23.2 lettera

h), del Regolamento, secondo le modalità individuate nella DTF 06 PCE - il versamento dell'importo congruo a garantire la propria esposizione, ovvero

- deve far pervenire una ulteriore fideiussione (oppure adeguare la validità e/o l'importo della fideiussione già prestata) avente un ammontare almeno pari all'importo dell'importo congruo a garantire la propria esposizione⁵.

In caso di mancato versamento entro i suddetti termini, l'operatore verrà sospeso.

⁵ Tale possibilità non è consentita agli operatori PA, dovendo questi prestare garanzia esclusivamente sotto forma di deposito in contanti.